



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

parte straordinaria

14 Aprile 2015 (prima convocazione) 15 Aprile 2015 (seconda convocazione) e 16 Aprile 2015 (terza convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

## PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

“MODIFICHE DEGLI ARTT. 12, 13, 14, 15, 17 e 23 e DELLO STATUTO SOCIALE E CONSEGUENTE COORDINAMENTO DEGLI ARTT. 24 e 27 DELLO STATUTO SOCIALE”

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria:

“Modifiche degli articoli 12, 13, 14, 15, 17 e 23 dello Statuto sociale e conseguente coordinamento degli artt. 24 e 27 dello Statuto sociale”.

..°° .. °° .. °° ..

### **Premessa**

Il progetto portato all'attenzione dell'Assemblea contempla proposte di modifiche statutarie che riguardano i seguenti temi.

1) Una parte delle modifiche riguarda l'adeguamento dello Statuto (art. 13, 17 e 23) alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare 285/2013, di seguito “Disposizioni di Vigilanza”), a seguito di aggiornamenti delle stesse in materia di “governo societario” e di “politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” (Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1 e 2).

In particolare il Capitolo 1 “Governo societario” costituisce l'aggiornamento delle “Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario” emanate dalla stessa Banca d'Italia nel marzo 2008, al fine di assicurare coerenza e conformità con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e europeo (in particolare la Direttiva 2013/36/UE – cd. “CRD IV” e le linee guida emanate dall'EBA nel 2011 sulla governance interna) coordinandole con i chiarimenti e le linee applicative fornite da Banca d'Italia nel corso dell'esperienza pratica.

In sintesi le proposte di modifica in tema di Governo societario riguardano i seguenti aspetti:

- ✓ *Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione (Art. 17, comma 2):* implementazione delle materie indicate nello Statuto come attribuzioni che spettano in via esclusiva e non delegabile al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla materia del governo dei rischi e dei controlli.
- ✓ *Comitati endo-consiliari (Art. 17, comma 4):* previsione in Statuto dell'obbligo (in luogo dell'attuale “facoltà” attribuita al Consiglio di Amministrazione) di costituzione da parte del Consiglio di Amministrazione dei 3 Comitati specializzati: Comitato per la Remunerazione, Comitato Controllo e Rischi e Comitato per le Nomine, precisazioni sulla composizione dei comitati, riferimento espresso - per la definizione dei compiti che competono ai Comitati - oltre ai rispettivi regolamenti interni, anche alla normativa di vigilanza ed al Codice di autodisciplina vigenti.

- ✓ *Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 23)*: introduzione dell'obbligo della proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato, su tutte le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che il Presidente debba assumere nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo ed eliminazione della previsione secondo la quale il Presidente consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari.

In tema di politiche di remunerazione la proposta riguarda l'integrazione dell'art. 13 dello Statuto in tema di competenza assembleare per l'approvazione delle politiche di remunerazione e i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, con l'inserimento dell'approvazione dei criteri e limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (*cd. golden parachute*).

Si precisa che, allo stato, si è ritenuto di limitare per quanto possibile gli interventi sullo Statuto, avanzando quindi solo le proposte di modifica da recepire obbligatoriamente, così come richiesto dalla richiamata normativa, nei termini di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

2) Le altre modifiche riguardano l'introduzione della previsione nello Statuto di un'unica convocazione assembleare (art. 12 e 14), in applicazione di quanto previsto per le società quotate dal vigente art. 2369 c.c., allo scopo di agevolare il raggiungimento del quorum costitutivo e quindi anche lo svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto soprattutto dell'attuale frammentazione dell'azionariato di BMPS che, *de facto*, costringe a ricorrere alla terza convocazione in caso di assemblee straordinarie.

3) Infine si propone una modifica all'art. 15 dello Statuto, ove si richiama la licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza italiana, per allineamento dello Statuto alla distinzione di competenze fra Banca d'Italia e Banca Centrale Europea (BCE), a cui spetta ora il potere di concedere l'autorizzazione all'attività bancaria per tutte le banche italiane.

Di seguito vengono illustrate, partitamente per ciascun articolo oggetto di intervento, le modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea.

..°° .. °° .. °° ..

### *Illustrazione delle modifiche statutarie proposte*

#### ✓ **Articolo 12 dello Statuto sociale: unica convocazione dell'Assemblea**

L'articolo 12 dello Statuto detta le regole sulla convocazione dell'Assemblea.

Con la modifica viene introdotta la previsione dell'unica convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in applicazione dell'art. 2369 c.c., eliminando conseguentemente i riferimenti alle convocazioni successive.

In conseguenza di tale modifica l'Assemblea, sia essa convocata in sede ordinaria che straordinaria, si terrà nell'unica data che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

#### ✓ **Art. 14 dello Statuto sociale: quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria**

L'articolo 14 dello Statuto si occupa dell'intervento in Assemblea e dei *quorum* costitutivi e deliberativi.

Conseguentemente all'introduzione dell'unica convocazione assembleare, si rende necessario modificare i *quorum* costitutivi e deliberativi indicati nello Statuto con riferimento alla prima, seconda e terza convocazione. Conseguentemente, viene sancito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2369 del codice civile:

- al comma 2 che l'Assemblea ordinaria sia regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti;
- al comma 4 che l'Assemblea straordinaria sia regolarmente costituita e deliberi con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge (l'art. 2369, comma 7 del codice civile prevede un *quorum* costitutivo di almeno un quinto del capitale sociale ed un *quorum* deliberativo di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea).

✓ **Art. 13, comma 3 lett.e): competenze assembleari**

L'articolo 13 dello Statuto riguarda le competenze dell'Assemblea.

L'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione interviene, tra l'altro, anche sul ruolo dell'Assemblea, ampliando le competenze di detto organo su tale materia.

Infatti, le Disposizioni stabiliscono che lo Statuto preveda che l'Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi:

- i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, e del restante personale;
- ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad es. *stock option*);
- iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'art. 13 dello Statuto al comma 3 lett. e) già prevede la competenza assembleare per l'approvazione delle politiche di remunerazione e i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. Occorre integrare tale punto, con l'inserimento dell'approvazione dei criteri e limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (*cd. golden parachute*); nell'occasione si procede anche ad allineare il *wording* precisando che l'Assemblea approva le politiche di remunerazione e incentivazione.

✓ **Art. 15, comma 1 – Riferimento alla licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza italiana**

L'art. 15 dello Statuto prevede che nessun amministratore di BMPS, pena la decadenza, possa al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

A seguito dell'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) a decorrere dal 4 novembre 2014 sono stati attribuiti alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale sulle banche con conseguenti modifiche anche alla normativa di vigilanza emanata da Banca d'Italia, comprese le "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

In particolare, ai fini che qui interessano, la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria viene rivista per precisare il ruolo della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea nel procedimento amministrativo: come precisato dalla stessa Banca d'Italia nel documento accompagnatorio del 6° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza, alla Banca d'Italia spetta il compito di ricevere la domanda e la relativa documentazione, richiedere eventuali integrazioni, svolgere l'istruttoria, rigettare direttamente l'istanza qualora da tale esame non risulti verificata l'esistenza delle condizioni di sana e prudente gestione; alla BCE compete la valutazione dei presupposti e la concessione dell'autorizzazione nonché l'eventuale revoca.

Si propone dunque di allineare lo Statuto, ove fa riferimento al rilascio della licenza da parte dell'autorità di vigilanza italiana, eliminando la parola "italiana".

#### ✓ **Art.17, comma 2 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione**

L'art. 17 dello Statuto concerne i poteri del Consiglio di Amministrazione, compresa l'elencazione delle materie che, oltre a quanto previsto dall'art. 2381 c.c. del codice civile, spettano, in via esclusiva e non delegabile a tale Organo amministrativo.

L'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario ha riguardato anche i compiti e i poteri dell'organo amministrativo. In particolare, sono state rafforzate le previsioni relative al governo dei rischi, tenendo conto di quanto previsto dalla Circolare 263/2006 (Titolo V, Capitolo 7), emanata dalla stessa Banca d'Italia.

Pertanto, con la modifica proposta nelle attribuzioni non delegabili del Consiglio di Amministrazione sono introdotte:

- la definizione e l'approvazione degli obiettivi e delle politiche di governo dei rischi; delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; delle politiche e processi di valutazione delle attività aziendali verificandone nel tempo la rispettiva adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia;
- l'approvazione del sistema contabile e di rendicontazione la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- la nomina del responsabile della funzione di controllo dei rischi (che si aggiunge alla nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità già contemplate);
- i poteri di deliberazione per l'assunzione e cessione di partecipazioni strategiche, che si aggiungono alle decisioni relative a partecipazioni che possano comportare variazione del gruppo bancario, già previste;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca,

oltre ad altri interventi che meglio allineano la formulazione delle materie di esclusiva competenza a quanto ora dettagliato nella normativa di vigilanza.

L'ampliamento delle materie che spettano, in via esclusiva e non delegabile al Consiglio di Amministrazione, indicate all'art. 17 dello Statuto sociale, comporta uno scorrimento delle lettere con le quali tali materie sono elencate, con conseguente modifica puramente letterale e

formale dello Statuto. Ciò comporta anche un conseguente coordinamento degli artt. 24 e 27 per i richiami all'interno degli stessi rispettivamente all'art. 17 comma 2 lett. d)- che diventa lett. i)- e all'art.17 comma 2 lett. m) che diventa lett. q).

✓ **Art.17, comma 4 - Istituzione e composizione dei comitati endo-consiliari**

L'art. 17 dello Statuto disciplina anche i Comitati che il Consiglio costituisce al suo interno.

Le Disposizioni di Vigilanza in tema di governo societario, a seguito dell'aggiornamento, dettano precise indicazioni anche sulla composizione e le attività che competono ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. In considerazione di tali previsioni si propongono modifiche allo Statuto per adeguarlo a detti principi, introducendo:

- l'obbligo di costituzione da parte del Consiglio di Amministrazione di 3 distinti Comitati specializzati: Comitato per la Remunerazione, Comitato Controllo e Rischi e Comitato per le Nomine (in luogo dell'attuale "facoltà" attribuita al CdA per la loro eventuale costituzione);
- il numero dei componenti i Comitati (da un minimo di 3 ad un massimo di 5), con la precisazione che gli stessi debbano essere tutti consiglieri non esecutivi e prevedendo altresì che, in almeno un Comitato, sia assicurata la presenza dell'eventuale consigliere eletto dalle minoranze;
- il riferimento - per la definizione dei compiti che competono ai Comitati - oltre ai rispettivi regolamenti interni, anche alla normativa di vigilanza ed al Codice di autodisciplina vigenti.

✓ **Art. 23, lett. c) e d)- Presidente del Consiglio di Amministrazione: attribuzioni d'urgenza e consenso all'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari**

L'art. 23 dello Statuto concerne la figura del Presidente.

Le Disposizioni di Vigilanza in tema di governo societario dedicano un apposito paragrafo al "Ruolo del Presidente", con la finalità di valorizzarne la figura all'interno del Consiglio di Amministrazione, enfatizzandone il ruolo di "garante" dell'efficienza dei lavori del *board*.

In tale contesto, le Disposizioni sanciscono che il Presidente, per svolgere efficacemente la propria funzione, deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere neppure di fatto funzioni gestionali, precisando comunque che non contrasta con tale previsione il potere del Presidente di assumere su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

Si rende dunque necessario un intervento sull'art. 23 relativo ai poteri del Presidente, introducendo l'obbligo della proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato, su tutte le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che il Presidente debba assumere nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo. Ciò al fine di assicurare, come prevede l'attuale normativa, che il Presidente assuma un ruolo non esecutivo e non svolga, neppure *de facto*, funzioni gestionali.

Nella stessa ottica viene eliminata la previsione secondo la quale il Presidente consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari, che potrebbe essere interpretata come espressione di un potere esecutivo.

..°° ..°° ..°° ..°°

Si ricorda che le modifiche statutarie proposte sono soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 385/1993.

Si trascrivono di seguito le proposte di modifica degli articoli 12, 13, 14, 15, 17 e 23 dello Statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale ed il testo proposto.

..°° ..°° ..°°

STATUTO VIGENTE <sup>1</sup>	PROPOSTE DI MODIFICA <sup>2</sup>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p>1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.</p> <p>2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p>3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p>1. <i>Invariato.</i></p> <p>2. <del>Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.</del> <b>L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.</b></p> <p>3. <i>Invariato.</i></p>

<sup>1</sup> La colonna reca il testo vigente dello Statuto sociale

<sup>2</sup> La colonna reca le proposte di modifica. Il carattere barrato indica la parte del testo di cui si propone l'eliminazione e il carattere grassetto quello di cui si propone l'inserimento.

deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese - accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per

4. *Invariato.*

5. *Invariato.*



qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

### **Articolo 13**

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di

6. *Invariato.*

### **Articolo 13**

1. *Invariato.*

2. *Invariato.*

3. L'Assemblea ordinaria:

- a) *Invariato;*
- b) *Invariato;*
- c) *Invariato;*
- d) *Invariato;*
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e **incentivazione**, e i piani di compensi

<p>compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;</p> <p>f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;</p> <p>h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;</p> <p>i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;</p> <p>j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.</p>	<p>basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, <b>i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;</b></p> <p>f) <i>Invariato;</i></p> <p>g) <i>Invariato;</i></p> <p>h) <i>Invariato;</i></p> <p>i) <i>Invariato;</i></p> <p>j) <i>Invariato;</i></p>
--	---

<p>4. L'Assemblea straordinaria:</p> <p>a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;</p> <p>b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.</p>	<p>4. <i>Invariato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p>1. <i>Invariato.</i></p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita <del>in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione</del> qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.</p> <p>3. <i>Invariato.</i></p>

<p>Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:</p> <p>a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;</p> <p>b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.</p> <p>6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.</p> <p>7. Qualora una fondazione bancaria in sede di</p>	<p>4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è:</p> <p>a) è regolarmente costituita <del>in prima, seconda e terza convocazione,</del> quando è rappresentata <b>la percentuale</b> <del>rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto</del> del capitale sociale <b>prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e ; b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.</b></p> <p>5. <i>Invariato.</i></p> <p>6. <i>Invariato.</i></p> <p>7. <i>Invariato.</i></p>
--	--

<p>Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.</p> <p>8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:</p> <p>a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,</p> <p>ovvero</p> <p>b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.</p>	<p><i>8. Invariato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio</p>

<p>ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.</p> <p>(1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.</p> <p>(1.2) Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett.</p>	<p>ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.</p> <p><i>(1.1) Invariato</i></p> <p><i>(1.2) Invariato</i></p>
---	---

<p>b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista.</p> <p>Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.</p> <p>(1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>(1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.</p> <p>(1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati</p>	<p>(1.3) <i>Invariato</i></p> <p>(1.4) <i>Invariato</i></p> <p>(1.5) <i>Invariato</i></p>
---	---

accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

(1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

*(1.6) Invariato*



<p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.</p> <p>Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.</p> <p>Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure</p>	
---	--

<p>che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.</p> <p>(1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.</p> <p>3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato,</p>	<p>(1.7) <i>Invariato</i></p> <p>2. <i>Invariato</i></p> <p>3. <i>Invariato</i></p>
---	---

valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

#### Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
  - a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;
  - b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione

#### Articolo 17

1. *Invariato.*
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
  - a) ~~formulare~~ **definire ed approvare il modello di business**, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, **provvedendo al loro riesame periodico**;
  - b) vigilare sulla corretta e coerente ~~trasposizione~~ **attuazione** degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a)

<p>della Società e del Gruppo bancario;</p> <p>c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;</p> <p>d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</p> <p>e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;</p> <p>f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità</p>	<p>nella gestione della Società e del Gruppo bancario;</p> <p>c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, <b>vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo</b>, approvare e modificare i principali regolamenti interni;</p> <p>d) <b>definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;</b></p> <p>e) <b>definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;</b></p> <p>f) <b>approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;</b></p> <p>g) <b>approvare il sistema contabile e di rendicontazione;</b></p> <p>h) <b>assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;</b></p> <p>i) <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p>j) <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p>k) <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p>
--	---

<p>di legge;</p> <p>g) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;</p> <p>h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>i) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>j) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>l) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;</p> <p>m) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;</p> <p>n) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario, fatto</p>	<p><i>l) Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><i>m) Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><i>n) Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><i>o) Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, <del>e</del> di conformità <b>e di controllo dei rischi</b>, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</b></p> <p><i>q) Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni <b>strategiche</b> o che comportino <b>comunque</b> variazioni del</b></p>
---	--

<p>salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;</p> <p>o) deliberare annualmente il bilancio preventivo;</p> <p>p) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>q) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>r) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p> <p>s) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;</p> <p>t) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla</p>	<p>Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;</p> <p><b>s)</b> <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>t)</b> <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>u)</b> <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>v)</b> <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>w)</b> <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>x)</b> <i>Invariato (cambia la lettera);</i></p> <p><b>y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.</b></p> <p>3. <i>Invariato.</i></p>
---	---

attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
  - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
  - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione ~~possono~~ **devono** essere costituiti i ~~seguenti~~ **previsti dalla normativa vigente, i quali hanno ~~con~~ funzioni consultive e propositive, e sono composti da 3 o 5 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ;** **ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di ~~la cui attività è disciplinata da~~ appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso **;, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:****

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
  - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, **nonché del Direttore Generale**, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
  - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei

<p>dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;</p> <p>b) un Comitato Controllo e Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:</p> <p>(i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;</p> <p>(ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;</p> <p>d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.</p>	<p>dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;</p> <p>b) un Comitato Controllo e Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno <b>e di governo dei rischi</b>, alla valutazione <b>della relativa</b> 'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, <b>nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali</b> ;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:</p> <p>(i) <del>proporre al</del> <b>supportare il</b> Consiglio di Amministrazione <b>nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, i candidati alla carica di amministratore</b> nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., <del>qualora occorra sostituire un</del> <b>i candidati alla carica di amministratore indipendente;</b></p> <p>(ii) <b>supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;</b></p> <p>(iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;</p> <p>d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.</p>
<p align="center"><b>Articolo 23</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 23</b></p>



<p>1. Il Presidente:</p> <p>a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;</p> <p>b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;</p> <p>c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta del Direttore Generale, qualora trattisi di erogazioni del credito o attengano al personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;</p> <p>d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;</p> <p>e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;</p>	<p>1. Il Presidente:</p> <p>a) <i>Invariato;</i></p> <p>b) <i>Invariato;</i></p> <p>c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta <b>vincolante</b> del Direttore Generale <b>e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato</b>, <del>qualora trattisi di erogazioni del credito o attengano al personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie.</del> Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;</p> <p>d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. <del>Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;</del></p> <p>e) <i>Invariato;</i></p>
--	---

<p>f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisorii;</p>	<p>f) <i>Invariato;</i></p>
<p>g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.</p>	<p>g) <i>Invariato;</i></p>
<p>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.</p>	<p>2. <i>Invariato;</i></p>
<p>3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>3. <i>Invariato;</i></p>

Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 12, 13, 14, 15, 17 e 23 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

..°° ..°° ..°° ..

Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

## D E L I B E R A

- (a) di modificare gli artt. 12, 13, 14, 15, 17 e 23 dello Statuto sociale che assumeranno, la seguente formulazione:

### **“Articolo 12**

1. Invariato.
2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Invariato.
6. Invariato.

### **Articolo 13**

1. Invariato.
2. Invariato.
3. L'Assemblea ordinaria:
  - a) Invariato;
  - b) Invariato;
  - c) Invariato;
  - d) Invariato;
  - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  - f) Invariato;
  - g) Invariato;
  - h) Invariato;
  - i) Invariato;
  - j) Invariato.
4. Invariato.

#### **Articolo 14**

1. Invariato.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. Invariato.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. Invariato.
6. Invariato.
7. Invariato.
8. Invariato.

#### **Articolo 15**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

- (1.1) Invariato;
- (1.2) Invariato;
- (1.3) Invariato;
- (1.4) Invariato;
- (1.5) Invariato;
- (1.6) Invariato;
- (1.7) Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.

#### **Articolo 17**

1. Invariato.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
- b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
- c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
- e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
- f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
- h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- i) Invariato (cambia la lettera);
- j) Invariato (cambia la lettera);
- k) Invariato (cambia la lettera);
- l) Invariato (cambia la lettera);
- m) Invariato (cambia la lettera);
- n) Invariato (cambia la lettera);
- o) Invariato (cambia la lettera);
- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, e di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- q) Invariato (cambia la lettera);
- r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- s) Invariato (cambia la lettera);
- t) Invariato (cambia la lettera);
- u) Invariato (cambia la lettera);
- v) Invariato (cambia la lettera);
- w) Invariato (cambia la lettera);
- x) Invariato (cambia la lettera);
- y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

3. Invariato.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da 3 o 5 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:

- (ii) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- (iii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Controllo e Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
  - (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore ;
  - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
  - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

### **Articolo 23**

1. Il Presidente:
  - a) Invariato;
  - b) Invariato;
  - c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
  - d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
  - e) Invariato;
  - f) Invariato;
  - g) Invariato;
2. Invariato.
3. Invariato.”

con conseguente coordinamento degli artt. 24 e 27 per i richiami contenuti in tali articoli alle lettere dell'art. 17 comma 2 , come illustrato nella Relazione.

- (b) di conferire al Presidente e al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione.

Siena, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Dott. Alessandro Profumo  
Presidente del Consiglio di Amministrazione